

Scheda tecnico-finanziaria

Il presente progetto di legge promuove la stabilità istituzionale degli enti locali e in particolare mira a ottenere la stabilità finanziaria dei comuni che si trovano in situazioni di squilibrio finanziario e favorisce misure mirate al superamento di dette situazioni finanziarie.

Il presente progetto di legge prevede, quindi, l'istituzione di un fondo di erogazione a sostegno dei comuni in squilibrio finanziario allo scopo di superare le suddette situazioni di squilibrio finanziario e di prevenire il dissesto finanziario.

L'attuale situazione finanziaria dei comuni della Regione è stata riscontrata attraverso i seguenti strumenti: lo studio delle delibere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti che forniscono una sintesi degli squilibri finanziari dei comuni; l'analisi delle banche dati dei bilanci degli enti locali della Regione stessa (Finanza del territorio e Powerbilanci). Tali strumenti utilizzati offrono un quadro molto contenuto di situazioni di squilibrio finanziario in cui nessun comune è, al momento, in dissesto. Tutto ciò depone a determinare una congruità degli importi stanziati nella misura di 300.000 euro per gli anni 2023 e 2024 da intendersi come copertura massima degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente progetto di legge. Per l'anno 2022, si è invece prevista una spesa massima di 50.000 euro rapportando le esigenze finanziarie al periodo residuo dell'anno e in particolare prestando attenzione all'attuazione dell'articolo 6 del progetto di legge.

Le strutture regionali competenti sono, inoltre, investite di attività di assistenza e supporto amministrativo a favore degli enti locali, in particolare, di interventi formativi inerenti alla gestione del bilancio e di ausilio in determinate situazioni di criticità giuridico organizzativo finanziaria. Su questo fronte il presente progetto di legge non prevede ulteriori spese perché si promuove il pieno utilizzo di strumenti informativi di libero accesso già in essere.

L'articolo 1 individua le finalità della legge e ne declina gli obiettivi. La norma è di carattere generale di indirizzo e non comporta in sé oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 2 istituisce il Fondo e ne regola l'accesso. Individua i soggetti che possono partecipare al fondo, prevede le cause di esclusione, le condizioni per la concessione dei contributi e la loro revoca. All'attuazione di tale disposizione si provvede con le risorse regionali iscritte a bilancio nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi del bilancio di previsione 2022-2024.

L'articolo 3 regola la stipulazione di un accordo amministrativo tra Regione e singolo comune allo scopo della concessione dei contributi riconosciuti e al fine di ripristinare gli equilibri economici-finanziari dell'ente locale. Tale norma ha carattere definitorio e non genera oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 4 istituisce la Commissione tecnica di valutazione e ne individua le finalità. Verifica la relazione sullo stato di realizzazione delle azioni previste nell'accordo amministrativo siglato tra la Regione e il Comune. Prevede il meccanismo di silenzio-assenso di verifica della realizzazione delle azioni dell'accordo di programma. La norma prevede espressamente che la Commissione tecnica opera senza maggiori oneri.

L'articolo 5 prevede la promozione di un sistema informativo di libero accesso in materia di finanza locale e il supporto ai comuni con analisi finanziarie e con attività di assistenza, in particolare per: interventi formativi inerenti alla gestione del bilancio e l'ausilio in determinate situazioni di criticità giuridico organizzativo finanziaria. Tale norma dispone la promozione di strumenti informativi già in essere per cui non si prevedono ulteriori spese.

L'articolo 6 prevede l'erogazione di misure finanziarie straordinarie allo scopo di consentire la compiuta transizione nell'ordinamento regionale dei comuni di nuovo ingresso. All'attuazione di tale disposizione si provvede con le risorse regionali iscritte a bilancio nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi del bilancio di previsione 2022-2024.

L'articolo 7 indica come far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

L'articolo 8 contempla la clausola valutativa che assegna, tra l'altro, il compito alla Giunta regionale di presentare alla competente commissione assembleare una relazione che contiene informazioni: sulle somme stanziare e l'importo dei finanziamenti concessi, distinti per comune beneficiario; sul numero delle manifestazioni di interesse presentate, accolte e finanziate; sull'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 3 ed i risultati ottenuti; sulle eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione del Fondo di erogazione; è prevista, altresì, una relazione da parte della Giunta sull'attuazione delle misure straordinarie. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore della presente legge dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT). Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DALLA LEGGE

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	Pluriennale 2023	Pluriennale 2024
Nuove o maggiori spese	50.000	300.000	300.000
Minori entrate			
<i>Totale oneri da coprire</i>	50.000	300.000	300.000
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali	50.000	300.000	300.000
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate			
<i>Totale mezzi di copertura</i>	50.000	300.000	300.000